REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO IMPRESE FORNITRICI DI SELVAGGINA DELL'ATC BARI

ARTICOLO 1 Definizione dell'albo

L'albo delle imprese fornitrici di selvaggina viene tenuto dall'ATC Bari come strumento idoneo alla identificazione delle ditte più qualificate a fornire i capi occorrenti per il ripopolamento della fauna selvatica della ATC Bari da invitare alle procedure negoziate, nei casi previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs.163/06), per le forniture corrispondenti al valore di stima inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

ARTICOLO 2

Albo delle imprese fornitrici selvaggina

- 1. L'albo delle imprese fornitrici di selvaggina contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà e correttezza, ad effettuare forniture di capi e servizi connessi per garantire i programmi di ripopolamento dell'ATC Bari. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati.
- 2.- Mentre l'iscrizione all'albo avviene in tempo reale, subito dopo la presentazione dell'istanza, l'aggiornamento dell'elenco delle ditte iscritte all'albo è effettuato, con la cadenza e le modalità di volta in volta fissate nel bando periodicamente pubblicato dall'ATC, al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle ditte iscritte. Dell'aggiornamento è data notizia tramite avviso da pubblicare nell'apposita sezione del sito www.atcbari.dittefornitriciselvagginasanita.it. Le ditte iscritte all'albo devono obbligatoriamente comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.
- 3.- L' iscrizione nell'albo, di norma, è presupposta per la partecipazione alle procedure di gara indette dall'ATC, o a quelle altre che non prevedono la pubblicazione di un bando di gara.
- 4.- Il C.d.G. dell'ATC approva il regolamento per la tenuta dell'albo ed ogni sua successiva variazione. Determina, inoltre, gli elementi conoscitivi relativi al soggetto richiedente, da indicare nella domanda di iscrizione, nonché gli eventuali documenti da allegare alla domanda stessa, specificando quali di tali dati e documenti devono essere

ARTICOLO 3

Casi di non iscrivibilità o di cancellazione dall'albo

- 1. Non possono essere iscritte nell'albo imprese fornitrici di selvaggina e, se iscritte devono essere cancellate d'ufficio, le ditte che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'ATC o con altre Amministrazioni, si siano rese colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale, ovvero i soggetti per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione secondo la normativa nazionale.
- 2. Sono altresì escluse le ditte che non siano in regola rispetto a quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs.163/2006, ed in particolare :
- a) le ditte che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.
- b) le ditte nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato nonché con riferimento a decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e comunque ad ogni condanna per la quale vi sia stato il beneficio della non menzione.
- c) le ditte che si trovino in una delle condizioni che determinano la incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa antimafia vigente (art.10 L.575/65 e art.4 D.Lgs. 490/94);
- d) le ditte che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, sulla base di quanto attestato dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 266/2002) o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione vigente;
- e) le ditte che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
- f) le ditte che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto

- al lavoro dei disabili;
- g) le ditte che abbiano per più di due volte consecutive o per due anni consecutivi declinato l'invito a procedure contrattuali, senza fornire valide giustificazioni;
- h) le ditte che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano rese colpevoli di gravi inadempienze (ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni di servizi, ecc.);
- i) le ditte che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni.
- 2. La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento motivato del C.d.G. ed è comunicata alle Ditte entro 15 giorni dalla pronuncia.
- 3.- La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi due anni.

ARTICOLO 4 Modalità di iscrizione

1.-Le ditte fornitrici che vorranno iscriversi all'Albo delle Imprese fornitrici selvaggina dell'ATC Bari dovranno compilare un apposito modulo elettronico presente sul sito web <u>www.atcbari.albofornitrici selvaggina.it</u>, nel quale saranno riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione nonché tutte le notizie ritenute necessarie dall'ATC di volta in volta ai fini della conoscenza del loro grado di organizzazione, specializzazione ed affidabilità.

ARTICOLO 5

Documentazione merceologica

1.- L'identificazione merceologica della ditta fornitrice deve trovare debito riscontro nella documentazione, anche se non allegata, relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza. Pertanto, ai fini della inclusione nell'elenco delle ditte di fiducia dell'ATC, il legale rappresentante della ditta deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza la

quale l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accettata.

ARTICOLO 6

Modulo di iscrizione

- 1. Il modulo di iscrizione contiene tutti i dati fiscali della ditta e le informazioni dichiarate alla CCIAA, nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione della ditta, strutture operative in Puglia, individuazione dell'identificazione merceologica, autocertificazioni, ecc.
- 2.- La mancata o incompleta compilazione del modulo comporta il non accoglimento dell'istanza o la necessità di ulteriori integrazioni. Le integrazioni potranno essere richieste alle ditte interessate compatibilmente con la necessità di dover avviare procedure di gara; ove la procedura di regolarizzazione della domanda non sia compatibile con l'avvio della gara, la ditta non sarà inclusa nel novero delle ditte da invitare.
- 3.- Le istanze d'iscrizione verranno valutate dal C.d.G. dell'ATC che comunicherà alla Ditta, nei 15 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima:
 - le eventuali cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo, fermo restando il termine dei 15 giorni, successivi all'adozione del provvedimento di cancellazione e/o di non iscrivibilità, previsto dall'art. 3;
 - l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata con l'indicazione dei tempi e delle modalità d'inoltro della integrazione stessa (i tempi non potranno essere inferiori a 10 gg).

La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporteranno la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

ARTICOLO 7 Durata iscrizione

1.-Le ditte rimangono iscritte nell'albo per dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza fissata nel relativo bando pubblico di iscrizione pubblicato dall'ATC; decorso tale termine l'iscrizione si intende scaduta ad ogni effetto, tale da consentire all'ATC di eseguire l'aggiornamento completo dell'albo medesimo.

L'esclusione della ditta dall'albo interviene, ricorrendone i presupposti, tramite apposito provvedimento di cancellazione.

- 2.- Il termine dei 15 giorni indicato nell'art. 3, decorre dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione.
- 3.-Per le ditte iscritte che non hanno comunicato la variazione dell'indirizzo e che per tale motivo sono state cancellate dall'albo, la pubblicazione dell'aggiornamento, di cui al successivo articolo, vale come comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

ARTICOLO 8 Aggiornamento dell'albo

1.- L'ATC Bari provvederà ad aggiornare l'albo delle imprese fornitrici di selvaggina tramite apposito bando pubblicato su sito Web istituzionale www.atcbari.it; tale bando dovrà prevedere una data di scadenza entro cui dovranno pervenire, a pena di esclusione, le relative domande. La pubblicazione del nuovo bando di iscrizione comporta l'automatica cancellazione delle ditte già precedentemente iscritte, le quali dovranno, in ogni caso, provvedere ad inoltrare domanda di iscrizione nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel bando stesso.

ISTRUZIONI ED AVVERTENZE

L'istanza di iscrizione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata A/R ovvero tramite consegna a mano; non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

Le domande dovranno pervenite entro il termine fissato nel bando, a pena di esclusione.

Gli interessati devono compilare tutte le sezioni nelle quali si articola il modulo e riportarvi tutti i dati richiesti.

IL MODULO DI ISCRIZIONE contiene i dati anagrafici ed identificativi della ditta richiedente, del legale rappresentante, degli eventuali amministratori delegati, l'indicazione dell'attività esercitata

dichiarata sul Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio. Il nome della ditta deve essere quello indicato nel certificato della CCIA. L'accettazione di un Fornitore all'interno dell'Albo non obbliga l'ATC in alcun modo nei confronti del Fornitore, ma i rapporti saranno comunque regolati secondo regole interne dell'Ente.

Possono presentare l'istanza di iscrizione alle categorie merceologiche dell'albo, tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc., che vogliono fornire capi di selvaggina all' ATC Bari per un valore inferiore a quello stabilito dalla soglia comunitaria ai sensi della normativa vigente.

Non devono presentare l'istanza di iscrizione tutti coloro che svolgono attività di tipo professionale, di consulenza o similari, i rappresentanti di commercio, gli agenti e/o concessionari di compagnie di assicurazione, le agenzie senza deposito, e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

Le **DITTE ESTERE** possono presentare l'istanza d'iscrizione a condizione che abbiano una stabile organizzazione di riferimento in Italia, con sede e rappresentanti certi (cfr.art.2506 codice civile).

Si precisa che l'ATC Bari in occasione dell'espletamento di procedure di gara, potrà implementare l'elenco degli operatori economici di cui al presente Albo con ulteriori imprese che risultino regolarmente iscritte in altri elenchi regionali riferibili alla fornitura di selvaggina.